

## ALLEGATO/AMBIENTE E RISORSE

Articoli da pag. 1

**Sistemi di accumulo: il futuro dell'energia elettrica tra rinnovabili ed evoluzione normativa** - Le principali leve che hanno tradizionalmente mosso i meccanismi della produzione normativa in campo elettrico ed elettrotecnico sono state quelle legate ai requisiti minimi di sicurezza, qualità e funzionalità di prodotti, tecnologie e impianti. Negli ultimi tempi, però, parallelamente al fenomeno della trasformazione del sistema di produzione industriale, l'attenzione degli enti normatori nazionali e internazionali si è spostata sull'efficienza energetica e sull'utilizzo delle energie rinnovabili. La nascita di nuove politiche energetiche ha così messo in moto un'intensa attività normativa per contribuire alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, *in primis* eolico e fotovoltaico. Di conseguenza, accanto ai grandi impianti produttivi che utilizzano risorse tradizionali come carbone e gas si sono affiancati numerosi piccoli impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'accumulo di energia da fonti rinnovabili non programmabili, però, molto spesso non coincide temporalmente con le potenze richieste dai vari utilizzatori. Nasce, quindi, la necessità di disaccoppiare la potenza di produzione dalla potenza di utilizzo dell'energia. Questo disaccoppiamento viene realizzato grazie ai cosiddetti sistemi di accumulo, ovvero dispositivi che ricevono in ingresso energia elettrica, la immagazzinano e poi la restituiscono in uscita. Lo sviluppo di questa tecnologia è piuttosto recente e, in ambito normativo nazionale, è stato costituito, nel maggio 2013, il Comitato Tecnico CEI 120 «*Sistemi di accumulo di energia*», istituito per seguire le attività dell'omologo TC 120 della IEC.

Il *dossier* allegato a questo numero di *Ambiente&Sicurezza*, realizzato in esclusiva con gli esperti del Comitato elettrotecnico italiano, presenta un quadro esaustivo delle attività normative svolte dal CT 120, unitamente a un'analisi del settore.

## INSERTO/PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo a pag. IV

**La sicurezza in sanità** - Con questo Inserto, *Ambiente&Sicurezza* inizia la pubblicazione di una serie di approfondimenti in materia di salute e sicurezza nel settore sanitario, riferito, in modo particolare, alle strutture ospedaliere. Sono presentate, in modo organico e approfondito, facendo riferimento ai ruoli dirigenziali della Sanità pubblica e privata (tipicamente RSPP, medici del lavoro, medici di direzione medica e, più in generale, la dirigenza sanitaria, professionale, amministrativa), le peculiarità dei rischi del mondo sanitario e della gestione della salute e della sicurezza in ospedale, coniugando i livelli di prevenzione e protezione degli operatori, dei pazienti e dei terzi. Inizialmente, sarà introdotta una panoramica della struttura organizzativa sanitaria funzionale ai rischi preminenti, con un punto di vista che include riferimenti ad aspetti normativi spesso complessi. In questa prima uscita è analizzata la gestione dei rischi occupazionali nell'organizzazione sanitaria, ponendo in evidenza l'organigramma della sicurezza, i lavoratori, i diritti e i doveri.

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

Commento  
a pag. 10  
Testo a pag. 15

**I nuovi modelli, dal POS al PSS: semplificazione o standardizzazione?** - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Salute, hanno emanato il D.I. 9 settembre 2014. La nuova norma ha fornito alcune semplificazioni per la redazione «*del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)*».

IN SINTESI

	<p>Il D.I. 9 settembre 2014 è composto di soli cinque articoli e quattro allegati e, da una prima lettura, sembrano palesarsi diverse criticità legate essenzialmente al campo di applicazione, a diverse complicazioni sulle informazioni addizionali da fornire, oltre che all'assenza della previsione di un regime transitorio che fanno sorgere spontanea la domanda se, con questo provvedimento, si sia perseguito più un obiettivo di standardizzazione che di effettiva semplificazione degli adempimenti in edilizia.</p>
Articolo a pag. 58	<p><b>CSP: il modello del coordinamento per la progettazione "dinamica"</b> - Dall'esperienza maturata nell'ambito di grandi commesse infrastrutturali, è stato possibile approfondire il concetto di <i>technical safety</i> sperimentando nuovi approcci per la redazione e la gestione dei PSC o, meglio, si è cercato di dare al documento la caratteristica di strumento operativo e di contestualizzazione dei rischi reali nei singoli cantieri al fine di renderlo maggiormente fruibile, condiviso e, nel contempo, rispondente ai requisiti dettati dal legislatore. La complessità delle grandi opere infrastrutturali ha portato il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) a sperimentare un approccio dinamico per identificare i rischi interferenziali durante la redazione e la revisione dei piani di sicurezza e coordinamento. L'ufficio del CSP ha cercato di sviluppare una metodologia di confronto continuo con il <i>team</i> di progettazione, collaborando costantemente allo sviluppo di un documento (<i>alias</i> prodotto) che potesse risultare sempre più efficace e dare, pertanto, massima importanza al concetto valoriale della vita dell'uomo, protagonista nella realizzazione dei lavori.</p>
Massima e nota a pag. 73	<p><b>Macchine: informazione e formazione professionale del lavoratore</b> - In tema di informazione e di formazione professionale, la conoscenza generica, da parte del lavoratore, delle modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei rischi connessi al loro funzionamento, derivata dal pregresso svolgimento di compiti analoghi e in generale dall'esperienza maturata, non surroga la doverosa attività che il datore di lavoro è obbligatoriamente tenuto a fare. (<i>Cassazione penale, sezione IV, 26 maggio 2014, n. 21242</i>)</p>
Massima e nota a pag. 74	<p><b>Violazione isolata e obbligo di vigilanza</b> - In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il dovere di vigilanza deve essere valutato in relazione alla concreta organizzazione aziendale. Qualora l'infortunio sia riconducibile a una violazione isolata, frutto di contingente trascuratezza da parte del lavoratore, e non consista in una prassi scorretta di lavoro, concretantesi in sistematiche e usuali violazioni, occorre valutare se, sul luogo di lavoro, esistano altre figure preposte al controllo della condotta dei lavoratori, ovvero se il datore di lavoro sia tenuto a svolgere egli stesso una vigilanza assidua e un controllo continuo sull'esecuzione della prestazione di lavoro, assimilabili ai compiti propri del preposto. (<i>Cassazione penale, sez. IV, 3 giugno 2014, n. 22977</i>)</p>
Massima e nota a pag. 74	<p><b>Condotta anomala del lavoratore</b> - Le regole nascenti dalla comune esperienza quotidiana e dalle più elementari regole della logica e di quelle di elementare prudenza, note a chiunque conduca un qualsiasi tipo di veicolo, industriale o civile, impongono al conducente - anche se si tratti di un'utilitaria che circoli su strada - di azionare il freno di stazionamento allorché si scenda dal mezzo, specie se il luogo dell'arresto sia in pendenza, e di accertarsi che la leva del freno sia stata correttamente azionata (fattispecie in tema di interruzione del nesso causale, per un infortunio da investimento del conducente di un carrello elevatore, arrestato con il motore acceso su una via di circolazione in falso piano). (<i>Cassazione penale, sez. IV, 11 giugno 2014, n. 24595</i>)</p>

## GRANDI RISCHI

Sintesi a pag. 71	<p><b>Sostanze pericolose. Diossine e furani</b> - La <i>raccomandazione della Commissione 11 settembre 2014, 2014/663/UE</i>, modifica l'Allegato alla raccomandazione n. 2013/711/UE, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti, sostanzialmente allineando i livelli di azione per i PCB diossina-simili nelle argille vendute come integratori alimentari al livello di azione applicabile alle stesse argille destinate all'alimentazione animale, nonché i livelli di azione per le diossine e i PCB diossina-simili nei cereali destinati al consumo umano ai livelli di azione applicabili ai cereali per il consumo animale (in <i>G.U.C.E. L del 13 settembre 2014, n. 272</i>)</p>
-------------------	---

## RIFIUTI E BONIFICHE

Articolo a pag. 62

**Suoli. Su bonifiche e materiali di scavo novità dal D.L. "sblocca-Italia"** - Con l'auspicabile scopo di introdurre semplificazioni procedurali nei settori dei materiali da scavo e delle bonifiche e messa in sicurezza dei siti contaminati, il legislatore del D.L. n. 133/2014 (cosiddetto "sblocca-Italia"), ha previsto un decreto del Presidente della Repubblica di prossima emanazione sulle terre e rocce da scavo e nuove misure per le procedure di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati interessate da particolari interventi, in evidenza quelli relativi alle opere lineari. In attesa della legge di conversione e, soprattutto, di conoscere la reale portata del D.P.R., da una prima analisi delle novità legislative emergono alcuni punti da chiarire, soprattutto legati a contraddizioni con la normativa vigente.

Massima e nota a pag. 76

**Incenerimento al suolo di residui vegetali. Reato** - Gli sfalci e le potature, come ogni altro rifiuto agricolo, costituiscono "rifiuto" quando il produttore se ne disfi. Ferma restando la loro natura di rifiuti, il D.Lgs. n. 152/2006, ne ha sempre condizionato, nel tempo, l'esclusione dal proprio ambito di applicabilità al riutilizzo diretto in agricoltura; esula dal concetto di "utilizzo" e rientra a pieno titolo nell'ambito applicativo del D.Lgs. n. 152/2006, lo "smaltimento" definitivo del rifiuto mediante la procedura dell'incenerimento al suolo. In ossequio al principio della riserva assoluta di legge in materia penale, e nel rispetto della gerarchia delle fonti (si vedano gli artt. 8 e 15 preleggi), gli usi e le consuetudini, se non espressamente richiamati dalla legge, non hanno alcuna efficacia scriminante, tanto meno limitativa della portata applicativa del decreto, né possono essere utilizzati per aggirare la necessaria rigorosità della prova dell'utilizzo del rifiuto nella pratica agricola; la legge regionale Campania 7 maggio 2006, n. 11, come qualunque legge regionale, non può avere efficacia modificativa/abrogativa di una norma penale. Il residuo illecito amministrativo di cui all'art. 256-bis, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, ha a oggetto i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali di cui all'art. 184, lettera e), non dunque la paglia, gli sfalci, le potature e il materiale agricolo o forestale non pericoloso di cui all'art. 185, comma 1, lettera f); ne consegue che la condotta di autosmaltimento mediante combustione illecita di rifiuti continua ad avere penale rilevanza. (*Cassazione penale, sez. III, 1° agosto 2014, n. 34098*)

## AMBIENTE E RISORSE

Articolo a pag. 65

**Ambiente, energia e territorio: le altre disposizioni del D.L. 133** - Oltre alle disposizioni in materia di materiali da scavo e bonifiche di cui, rispettivamente, agli artt. 8 e 34 (si veda l'approfondimento a pag. 62), il D.L. n. 133/2014, contiene altre misure in materia di ambiente, energia e tutela del territorio. In particolare, si tratta di: accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico; disposizioni per porre rimedio alla situazione di inadeguatezza del sistema idrico (fognature e depuratori); antisismica e messa in sicurezza degli edifici scolastici; individuazione e realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale; ricerca di idrocarburi; approvvigionamento e il trasporto del gas naturale; valorizzazione delle risorse energetiche nazionali; incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive.

Sintesi a pag. 71

**Sviluppo sostenibile e biodiversità** - La conferenza Stato/regioni ha sancito l'intesa 10 luglio 2014, rep. n. 84, sulla strategia nazionale per la biodiversità con definizioni delle prime indicazioni programmatiche fino al 2015 (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2014, n. 206).

Sintesi a pag. 71

**Sviluppo sostenibile e biodiversità** - La conferenza Stato/regioni ha sancito l'avvenuto accordo 10 luglio 2014, rep. n. 85, ex art. 4, D.Lgs. n. 281/1997, sul primo rapporto sull'attuazione della strategia nazionale per la biodiversità (periodo 2011-2012), trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (in *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 2014, n. 206).

Sintesi a pag. 72	<p><b>Tutela dell'ambiente. Gestione emergenziale - L'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile 12 settembre 2014</b> individua la Regione Liguria quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività relative all'esecuzione degli interventi finalizzati al riciclo e smaltimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto di Voltri e la zona delle riparazioni navali presso il porto di Genova, in osservanza delle previsioni progettuali approvate con la delibera del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2014 e Conferenza dei servizi 25 giugno 2014 (oltre che di quelle successive eventualmente provenienti dalle autorità competenti; in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 17 settembre 2014, n. 216).</p>
Sintesi a pag. 72	<p><b>Tutela dell'ambiente. Gestione emergenziale - L'ordinanza del capo dipartimento della protezione civile 12 settembre 2014</b> individua la Regione Toscana quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le attività per il completamento dell'attuazione, nel territorio dell'isola del Giglio, in relazione al progetto autorizzato dalla Conferenza dei servizi 15 maggio 2012 e di cui all'ordinanza n. 4023/2012, con particolare riferimento agli interventi ricompresi nella fase denominata WP9 (in <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 17 settembre 2014, n. 216).</p>
Massima e nota a pag. 78	<p><b>Rumore autostradale. Rapporti con privati. Criterio comparativo</b> - La norma dell'art. 844, c.c., che prevede come principio guida in materia il criterio della normale tollerabilità delle immissioni, ben si coordina con il cosiddetto criterio comparativo, che assume come punto di riferimento il rumore di fondo della zona e che consiste nel confrontare il livello medio del rumore di fondo con quello del rumore rilevato nel luogo soggetto alle immissioni, al fine di controllare se sussista un superamento non tollerabile del livello medio di rumore, che viene fissato in tre decibel superiore al rumore di fondo. La mancanza di una specifica normativa applicabile a un determinato settore, soprattutto quelli in espansione, molto frequente nell'ordinamento italiano, è risolta con il ricorso al procedimento analogico; proprio perché gli artt. 2 e 32, Costituzione, individuano il diritto alla salute quale diritto fondamentale dell'individuo e l'art. 844 c.c. disciplina le immissioni anche rumorose nei rapporti tra privati, esprimendo il principio di riferimento della normale tollerabilità, non vi sono ostacoli all'applicabilità del criterio comparativo differenziale per determinare la soglia dell'intollerabilità anche nei rapporti tra i privati e i concessionari della pubblica amministrazione, che, comunque, sono tenuti a osservare gli standard ambientali; perciò, l'art. 844 c.c., quale norma che disciplina in generale le immissioni, detta un parametro di riferimento che può essere utilmente applicato analogicamente anche ai rapporti con il concessionario della pubblica amministrazione. L'applicazione della suddetta normativa non è condizionata dalla sorgente fissa o meno delle immissioni, attenendo la qualità della sorgente rumorosa all'accertamento della sua normale tollerabilità, che è un accertamento in fatto non più rivalutabile in sede di legittimità. (<i>Cassazione civile, sez. III, 25 agosto 2014, n. 18195</i>)</p>
Massima e nota a pag. 79	<p><b>VIA. Opere esistenti e in progettazione. Impatti cumulativi</b> - In presenza di un complesso stradale unitario, che richiederebbe una verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale ex art. 20, D.Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto "screening") sulla base degli elementi di cui all'Allegato V al decreto, il quale, al punto 1, prevede che «<i>le caratteristiche dei progetti devono essere considerate tenendo conto in particolare del cumulo con altri progetti</i>», la valutazione di impatto ambientale dovrebbe non solo aver a riferimento la situazione ambientale esistente, ma porre quest'ultima a oggetto della stessa valutazione, facendo riferimento a opere che, seppur realizzate, risultino necessariamente funzionali e strumentali alla viabilità dell'area e al perseguimento delle finalità dell'opera da realizzare. (<i>TAR Veneto, sez. II, 4 agosto 2014, n. 1132</i>)</p>